

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, li 3 maggio 1984



Prot. 188


Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E _____

Oggetto: P.d.l. "Modifica alla L.R. 22 marzo 1980 n. 19".

Con riferimento alla nota n. 5035 del 24/11/83, si
invia, in allegato, il p.d.l. in oggetto indicato, appro-
vato dalla 2^a Commissione nella seduta del 18/4/84 alla
unanimità.

Si invia, inoltre la relazione del Presidente, Ing.
Emanuele CAPOZZA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Franco MESCHINI)



*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

"MODIFICA ALLA L.R. 22/10/80, n. 19"

RELATORE: Ing. Emanuele CAPOZZA.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la proposta di
legge che viene portata all'approvazione di questa As-
semblea concerne il trattamento di missione dei Consi-
glieri regionali e riguarda soltanto una migliore formu-
lazione dell'articolo unico della L.R. 22 marzo 1980, n.19.

IL RELATORE

(Ing. Emanuele CAPOZZA)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)



ARTICOLO UNICO

L'articolo unico della legge regionale 22.3.1980, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Al Consigliere regionale in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio, in albergo di prima categoria, e di vitto è dovuta l'indennità di trasferta nella misura ridotta di 1/3, della metà e di 2/3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L'indennità di missione dei consiglieri in trasferta all'estero è disciplinata dalla L.R. 12 agosto 1977, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missioni effettuate all'estero".